

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01.08.2012

Decreto n. 440 del 17 Marzo 2021

Ordinanza n. 26/2012 e ss.mm.ii. – Programma Operativo Municipi – Soluzioni alternative temporanee e/o definitive alla riparazione, ripristino e/o ricostruzione strutture municipali

Assegnazione a favore del Comune di Mirandola (MO) del contributo per la locazione di immobile da adibire temporaneamente a deposito di opere d'arte e beni tutelati provenienti dal palazzo municipale e chiese varie, periodo 01/01/2018 al 31/12/2021

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con le quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012 n. 122, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", con il quale:
 - è stato prorogato al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012;
 - è stato istituito un apposito Fondo per la ricostruzione;
 - il Presidente della Regione Emilia-Romagna è stato nominato Commissario delegato per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti;
 - a favore del Commissario delegato è stata autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale su cui assegnare le risorse provenienti dal

predetto Fondo;

- è stato disposto che il Commissario delegato stabilisca un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e privati, danneggiati dagli eventi sismici;
- l'articolo 10 "Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012" del Decreto-Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- l'articolo 15, comma 6, del Decreto-Legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2021, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Dato atto che il sottoscritto Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, insediato il giorno 28 febbraio 2020, ricopre senza soluzione di continuità dal 29 dicembre 2014, data del primo insediamento, funzioni di Commissario Delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamata la propria Ordinanza n. 26 del 22 agosto 2012, con la quale è stato approvato il Programma Operativo Municipi, successivamente rimodulato dalle seguenti Ordinanze: n. 18 del 19 febbraio 2013, n. 67 del 7 giugno 2013, n. 105 del 12 settembre 2013, n. 19 del 13 marzo 2014, n. 79 del 5 dicembre 2014, n. 7 del 4 febbraio 2015, n. 41 del 6 agosto 2015, n. 8 del 26 febbraio 2016, n. 7 del 14 marzo 2017, n. 23 del 17 ottobre 2017, n. 20 del 5 settembre 2018, n. 27 del 13 novembre 2018, n. 29 del 13 novembre 2019 e n. 3 del 25 gennaio 2021;

Richiamata altresì, la Circolare della Struttura tecnica del Commissario delegato, CR/2013/0022226 del 1 ottobre 2013, successiva alla citata Ordinanza n. 105 del 12 settembre 2013, sulle procedure di liquidazione e rendicontazione concernenti, tra l'altro, il Programma Operativo Municipi;

Considerato che il Programma Operativo Municipi, Tabella 2 della citata Ordinanza n. 3 del 25 gennaio 2021, prevede alla lettera e), nell'ammontare complessivo di € 16.000.000,00, il *Contributo agli enti attuatori pubblici per le soluzioni alternative temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle strutture municipali e provinciali, consistenti in affitti, traslochi, acquisto arredi, acquisto immobili, realizzazione nuove strutture, compreso il trasferimento di archivi e biblioteche e strutture culturali*;

Vista la nota del Comune di Mirandola (MO), protocollo PEC/2021 – 6.10, acquisita agli atti dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012, con protocollo CR 04/03/2021.0002999.E, con la quale è stata richiesta l'assegnazione del contributo di € 74.664,00, per la copertura dei canoni di locazione periodo 01/01/2018 - 31/12/2021,

relativi all'immobile da adibire temporaneamente a deposito di opere d'arte e beni tutelati provenienti dal palazzo municipale e chiese varie e contestualmente trasmessa la relativa proroga del contratto di locazione;

Vista l'attestazione, prot. NP.2016.0024097 della Struttura Tecnica del Commissario delegato, sulla congruità del canone annuale di € 18.666,00 per la locazione, da parte del Comune di Mirandola (MO), dell'immobile da adibire temporaneamente a deposito di opere d'arte e beni tutelati provenienti dal palazzo municipale e chiese varie;

Preso atto della comunicazione del Comune di Mirandola (MO), acquisita con prot. n. CR.2015.26533 del 08/06/2015, dalla quale risulta che gli indennizzi assicurativi in favore dello stesso, non interessano la copertura dei canoni di locazione per i quali è richiesto il contributo di cui alla lettera e) del Programma Operativo Municipi, di cui alla citata Ordinanza n. 3 del 25 gennaio 2021;

Ritenuto di assegnare al Comune di Mirandola (MO), per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2021, la somma di € 74.664,00, ricompresa nello stanziamento di € 16.000.000,00 di cui alla lettera e) del Programma Operativo Municipi autorizzato da ultimo con Ordinanza n. 3 del 25 gennaio 2021, per la copertura dei canoni di locazione dell'immobile da adibire temporaneamente come deposito temporaneo di opere d'arte e beni tutelati provenienti dal palazzo municipale e chiese varie;

Dato atto che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, secondo quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) 2021-2023, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021;

DECRETA

- 1) di assegnare al Comune di Mirandola (MO), in attuazione dell'Ordinanza n. 26 del 22 agosto 2012 e ss.mm.ii, la somma di € 74.664,00, quale contributo per la copertura dei canoni di locazione dell'immobile da adibire temporaneamente a deposito di opere d'arte e beni tutelati provenienti dal palazzo municipale e chiese varie, relativamente al periodo dallo 01/01/2018 al 31/12/2021;
- 2) di precisare che l'importo assegnato di € 74.664,00, risulta interamente ricompreso nello stanziamento di € 16.000.000,00 di cui alla lettera e) del Programma Operativo Municipi, Ordinanza n. 3 del 25 gennaio 2021, *Contributo agli enti attuatori pubblici per le soluzioni alternative temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle strutture municipali e provinciali, consistenti in affitti, traslochi, acquisto arredi, acquisto immobili, realizzazione nuove strutture, compreso il trasferimento di archivi e biblioteche e strutture culturali*, finanziato con le risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012 n. 122;

- 3)** di pubblicare il presente Decreto ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, secondo quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC).

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)